Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*
*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 485 del 23/08/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra ATS e ASST del territorio per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al Dipartimento di Cure Primarie ai sensi della L.R. n. 22/2021.

**Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo**
**nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

| | |
|---|---|
| Acquisiti i ***pareri*** del | |
| DIRETTORE SANITARIO F.F. | Dott. Giovanni Marazza |
| del | |
| DIRETTORE SOCIOSANITARIO | Dott.ssa Jolanda Bisceglia |
| e del | |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | Dott.ssa Sara Cagliani |

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con la Legge Regionale n. 23/2015 e ss.mm.ii. è stata approvata e aggiornata la riforma sanitaria che ha previsto l'istituzione – a far data dal 01.01.2016 - delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in sostituzione delle Aziende Sanitarie Locali, e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), in sostituzione delle Aziende Ospedaliere;
- con la Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" sono state introdotte ulteriori modifiche dirette ad assicurare un approccio *one health* (salute globale) finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente;
- l'art. 7 della Legge Regionale 14 dicembre 2021 attribuisce alle ASST le competenze in materia di cure primarie, prevedendo altresì l'istituzione del dipartimento cure primarie afferente il polo territoriale;
- l'art. 36, comma 5, della Legge Regionale 14 dicembre 2021, recita *"I dipartimenti di cure primarie e i dipartimenti funzionali di prevenzione nelle ASST sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono progressivamente portati a regime entro i successivi nove mesi";*
- ai sensi dell'art. 36, comma 6, della Legge Regionale 14 dicembre 2021 n. 22, il personale dei Dipartimenti di Cure Primarie, fino alla data di messa a regime di tali dipartimenti in tutte le ASST, resta assegnato all'ATS;
- ai sensi dell'art. 8 (Modifiche all'art. 6 della l.r. 33/2009) della Legge Regionale 14 dicembre 2021 n. 22, alle ATS sono attribuite le funzioni di coordinamento e governo dell'attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) del territorio di competenza, sentite le rappresentanze degli erogatori privati accreditati;

Dato atto che le ASST del territorio di ATS Brescia (ASST degli Spedali Civili, del Garda e della Franciacorta) hanno istituito, in applicazione delle disposizioni transitorie della L.R. n. 21/2022, con relativi atti, entro il 30.03.2022, i rispettivi Dipartimenti Cure Primarie;
Considerato che questa ATS, con Decreto D.G. n. 308 del 26.05.2022, ha adottato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) in conformità alle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. XI/6278 del 11.04.2022;
Rilevato che con Decreto D.G. n. 475 del 12.08.2022 si è preso atto della D.G.R. n. XI/6809 del 02.08.2022 di approvazione da parte di Regione Lombardia del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 proposto con il citato Decreto D.G. 308/2022;
Precisato, pertanto, che a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale (02.08.2022) nell'organizzazione di ATS Brescia non è più presente il Dipartimento Cure Primarie;
Atteso che i Piani di Organizzazione Aziendale Strategici delle ASST del territorio non sono ancora stati approvati da parte di Regione Lombardia;
Richiamata la nota prot. n. 31610 del 29.07.2022 (atti ATS prot. n. 0080690/2022) della Direzione Generale Welfare di trasmissione dello schema di Protocollo d'intesa

tra ATS e ASST di riferimento per garantire, fino alla messa a regime dei Dipartimenti delle Cure Primarie presso le ASST, la continuità nell'erogazione delle prestazioni, al fine di evitare ogni disagio all'utenza, specificando che il trasferimento formale del personale alle ASST avverrà, con decreto della Direzione Generale Welfare, con decorrenza 1 gennaio 2023;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla presa d'atto dello schema di Protocollo d'intesa tra ATS e ASST del territorio per la regolamentazione delle attività afferenti al Dipartimento delle Cure Primarie, di approvarlo (allegato A composto da n. 11 pagine), già sottoposto alle ASST di riferimento per la successiva formalizzazione con nota pec prot. n. 85912/22 del 17/08/2022;
Atteso che questa ATS proseguirà nell'esercizio delle funzioni relative alle Cure Primarie e compiutamente descritte nell'art. 2 del Protocollo sino al massimo al 31.12.2022, fatte salve diverse determinazioni regionali, avvalendosi del medesimo personale in servizio. Tale personale mantiene le responsabilità inerenti le suddette attività, come delineate nella previgente organizzazione;
Precisato che durante la fase transitoria le funzioni relative alle Cure Primarie afferiscono direttamente alla Direzione Sociosanitaria;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott. Giovanni Marazza, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di prendere atto dello schema di Protocollo d'intesa tra ATS e ASST del territorio per la regolamentazione delle attività afferenti al Dipartimento delle Cure Primarie, di approvarlo (allegato A composto da n. 11 pagine), già sottoposto alle ASST di riferimento per la successiva formalizzazione con nota pec prot. n. 85912/22 del 17/08/2022;
b) di specificare che questa ATS proseguirà nell'esercizio delle funzioni relative alle Cure Primarie e compiutamente descritte nell'art. 2 del Protocollo sino al massimo al 31.12.2022, fatte salve diverse determinazioni regionali, avvalendosi del medesimo personale in servizio. Tale personale mantiene le responsabilità inerenti le suddette attività, come delineate nella previgente organizzazione;
c) di precisare che durante la fase transitoria le funzioni relative alle Cure Primarie afferiscono direttamente alla Direzione Sociosanitaria;
d) di dare atto che i provvedimenti assunti nella fase transitoria dalla Dott.ssa Elena Belli nella qualità di Direttore del Servizio di Governo delle Cure Primarie si intendono riconducibili alle funzioni dalla medesima ricoperte;
e) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
f) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità del PTPC vigente;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATS …….. E ASST …….. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE, AI SENSI DELLA L.R. 22/2021.**

**TRA**

**Agenzia di Tutela della Salute ……..** (di seguito, "**ATS ……..**"), con sede legale in …..- C.F. e P.IVA …… - nella persona del Legale rappresentante *pro-tempore,* Direttore Generale ……, domiciliato per la carica presso detta sede;

**E**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale ……..**(di seguito, ASST ……), con sede legale in …… …….. – C.F. e P.IVA n. …… – nella persona del Direttore Generale, ……..;

(ATS e ASST, ove congiuntamente considerate, di seguito le "Parti")

**RICHIAMATA**

- la legge regionale 11 agosto 2015 - n. 23 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)";
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 41 Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità) e modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n.23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)";

- la Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 15 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)" ha ridisegnato il sistema socio sanitario lombardo attraverso la costituzione delle ATS e delle ASST;

**PREMESSO CHE**

- con la legge regionale n. 23/2015 e ss.mm.ii., è stata approvata e aggiornata la riforma sanitaria che ha previsto l'istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in sostituzione delle Aziende Sanitarie Locali, e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), in sostituzione delle Aziende Ospedaliere;
- con la legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", sono state introdotte ulteriori modifiche dirette ad assicurare un approccio *one health* (salute globale) finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente;
- che l'art. 36, comma 5, della Legge Regionale 14 dicembre 2021, recita "*I dipartimenti di cure primarie e i dipartimenti funzionali di prevenzione nelle ASST sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono progressivamente portati a regime entro i successivi nove mesi*";

**CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22, il personale dei dipartimenti di cure primarie, fino alla data di messa a regime di tali dipartimenti in tutte le ASST, resta assegnato all'ATS;
- ai sensi dell'art. 8 (Modifiche all'art. 6 della l.r. 33/2009) della legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22, alle ATS sono attribuite le funzioni di coordinamento e governo dell'attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) del territorio di competenza, sentite le rappresentanze degli erogatori privati accreditati;

**RILEVATA**

la necessità di garantire, fino alla messa a regime dei Dipartimento di cure primarie presso le ASST, la continuità nell'erogazione delle prestazioni, al fine di evitare ogni disagio all'utenza;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1- Premesse ed allegati**

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2 – Impegni delle Parti**

ATS garantirà, fino al 31/12/2022, salvo diverse indicazioni regionali o nuovi accordi tra gli enti sottoscrittori, le seguenti attività:

- Attuazione dei contenuti degli Accordi nazionali e regionali per la medicina generale e per la pediatria di famiglia;
- Governo delle attività previste dagli accordi nazionali e regionali per la medicina generale e per la pediatria di famiglia;

- Gestione del piano dei controlli relativo alle cure primarie;
- Governo e gestione dell'attività del Servizio di Continuità Assistenziale compresa la predisposizione calendari turno mensili del Servizio nonché la gestione cambi turno;
- Definizione delle progettualità per la CA;
- Coordinamento dei medici tirocinanti in Medicina Generale;
- Definizione e attuazione dei progetti di Governo clinico;
- Valutazione e verifica della presa in carico dei pazienti cronici, al fine di evidenziare inappropriatezze ed individuare azioni correttive;
- Gestione giuridica ed amministrativa delle convenzioni per la medicina generale e per la pediatria di famiglia, ivi inclusi i procedimenti disciplinari;
- Rilevazione degli ambiti carenti MMG/PLS e delle ore vacanti di continuità assistenziale;
- Tenuta e aggiornamento dei fascicoli individuali del personale convenzionato;
- Predisposizione e gestione delle graduatorie;
- Espletamento delle procedure per l'affidamento degli incarichi, comprese le azioni propedeutiche e conseguenti;
- Verifica delle condizioni di incompatibilità;
- Gestione parte fissa e variabile degli stipendi dei medici di assistenza primaria e pediatri di famiglia compresi i controlli e gli inserimenti dei flussi di rendicontazione;
- Rendicontazioni ore di attività rese dai medici di continuità assistenziale e gestione degli stipendi compresi i controlli e gli inserimenti dei flussi di rendicontazione;

- Redazione CET e monitoraggio della spesa;
- Allineamento anagrafica medici e anagrafica cittadini su NAR;
- Elaborazione indicazioni operative agli operatori ASST in tema di scelta/revoca, esenzioni per reddito e per patologia;
- Valutazione delle domande in deroga;
- Gestione ricoveri di alta specialità all'estero e indiretta in Italia;
- Gestione delle attività connesse alla mobilità internazionale attiva e passiva;
- Gestione dei rimborsi per assistenza indiretta e per cure termali;
- Elaborazione e gestione dei flussi di competenza;
- Gestione ricettari rossi e ricettari stupefacenti;
- Gestione rete medici sentinella Rete INFLUNET.

Le attività oggetto del presente protocollo, di competenza dell'ASST, verranno gradualmente prese in carico dalla stessa con il supporto del coordinamento, se necessario, da parte di ATS, sino al termine della fase transitoria e, comunque, non oltre il 31/12/2022.

In un'ottica di completa collaborazione e al fine di evitare disagio per i pazienti/utenti e gli operatori verranno programmati ulteriori momenti di incontro e di lavoro tra le strutture firmatarie per approfondire in termini operativi procedure amministrative, protocolli e documenti utili al fine di garantire la continuità delle attività e per individuare strategie atte alla risoluzione di eventuali problematiche o criticità che si dovessero presentare.

Restano ferme le competenze di ATS in merito alla funzione di coordinamento e governo dell'attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, degli accordi con MMG e PLS del territorio di competenza,

anche mediante consultazione degli erogatori privati accreditati, garantendo all'ASST il supporto necessario per l'applicazione.

**Articolo 3 – Durata**

Il presente protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022, salvo l'intervento di disposizioni regionali in materia di definizione degli assetti e loro relativa attuazione.

Nelle more dell'adozione degli atti di rito, si regolano a norma del presente protocollo i rapporti pregressi intercorsi tra le Parti a decorrere dal 02/08/2022.

**Articolo 4 – Rapporti Economici**

L'attività di cui all'art. 2 viene garantita da ATS senza alcun onere per l'ASST e senza oneri aggiuntivi per l'ATS stessa (la copertura dei costi correlati a tali attività è stata riconosciuta ad ATS con decreto n. 1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022).

Per quanto riguarda la gestione operativa delle sedi e degli ambulatori attualmente utilizzati da ATS, in primo luogo quelle di proprietà della ASST e relative risorse materiali ad esse correlate (locali, arredi, utenze, sistemi operativi, collegamenti ad internet e SISS, gestionali, device, approvvigionamento farmaci, smaltimento rifiuti) potrà essere regolato da specifici accordi tra le parti, fermo restando gli adepimenti di ATS in materia di trasferimento di beni e la necessità della sottoscrizione congiunta da parte di ATS e dell'ASST dell'accordo condiviso in relazione al trasferimento dei beni.

**Articolo 5 – Personale dipendente**

Le parti si impegnano a definire specifici accordi relativi al trasferimento di personale da ATS ad ASST anche sulla base di indicazioni regionali e si

impegnano ad attivare percorsi formativi per il personale dell'ASST chiamato ad assumere funzioni nelle materie sopracitate.

**Articolo 6 – Patrimonio e partite economiche**

Le parti si impegnano a definire, nel rispetto delle indicazioni regionali, specifici accordi relativi al trasferimento e alla regolazione:

- Del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- Dei contratti attivi e passivi;
- Delle partite economiche e patrimoniali.

**Articolo 7 - Referenti**

Per l'attuazione e il coordinamento delle attività previste dal presente protocollo, nonché per i rapporti da tenersi tra le Parti:

- ASST ..... individua, quale referente, il dott. .....
- ATS Brescia individua, quale referente il dott. ……..,

**Articolo 8 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente protocollo. Qualora le parti dovessero riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

**Articolo 9 - Trattamento dati personali**

**9.1** Le Parti si impegnano:

a) a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo ed in conformità al Regolamento

U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché alla normativa specifica vigente in materia;

b) ad adottare, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, le misure tecnico-organizzative necessarie per effettuare i trattamenti di dati personali nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, vigilando, istruendo e formando il personale autorizzato al trattamento, tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale.

**9.2** Nell'ambito delle attività oggetto del presente protocollo, svolte da ATS con la collaborazione operativa dell'ASST, le Parti individuano ATS quale Titolare del trattamento dei dati (artt. 24 REG. UE 2016/679 e 28 Codice Privacy).

**9.3** Responsabile esterno del trattamento dei dati -ai sensi dell'art. 28 del REG. UE 2016/679- è l'ASST, designata per tale funzione da ATS col presente protocollo. Al momento della sottoscrizione del presente protocollo ASST:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento delle attività sono dati personali e, quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e del REG UE 2016/679;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. 101/2018 – e dal REG UE 2016/679 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto alle categorie particolari di dati trattati, tra i quali i dati sensibili inerenti alla salute (art. 9 REG UE 2016/679);
- si impegna a nominare, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 lett. b) del REG UE 2016/679, i soggetti autorizzati al trattamento stesso e ad impartire loro

specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;

- si impegna a comunicare ad ATS ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare ATS affinché quest'ultima, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi quali responsabili esterni del trattamento;
- consente l'accesso di ATS o suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità di svolgimento dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento delle categorie particolari di dati inerenti alla salute o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere ulteriormente specificate da ATS.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ATS.

**Articolo 10 - Codice di comportamento e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)**

**10.1** In ottemperanza al DPR n. 62 del 16/04/2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

**10.2** Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) pubblicati nelle sezioni

dedicate all' Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

**Articolo 11 - Rinvii normativi**

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

**Articolo 12 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia verrà risolta mediante arbitrato rituale -ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile- e, qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Brescia.

**Articolo 13 - Modifiche**

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo del presente protocollo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Articolo 14 - Conformità atto**

Il presente protocollo è firmato digitalmente *(*)*, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a

carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^ del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 48,00 (per un totale di n. 11 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS, giusta Aut. N. 162 del 13/01/2016, che provvederà a richiedere all'ASST il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Il Direttore Generale, f.to dott. Claudio Vito Sileo. *(*)*

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ……

Il Direttore Generale, f.to …….. (*)

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.